

Macerata, 26 giugno 2013

Agli
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
dei Dottori Agronomi e Forestali
degli Architetti
degli Ingegneri
dei geometri e dei Geometri laureati
dei Periti Agrari
degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati
dei Periti Industriali
della Provincia di MACERATA

Prot. 1981
All. : 1

Oggetto: Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell'ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni Docfa.

La Direzione Centrale Catasto e Cartografia con nota n. 24701 del 20/06/2013 ha fornito indicazioni riguardanti l'oggetto, contenute nella nota informativa che si trasmette in copia.

Le novità riguardano in particolare i documenti Docfa inviati telematicamente (applicativo sister), soggetti a sanzione per ritardato accatastamento, per i quali il professionista intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Allo scopo, le modifiche in argomento, operative dal 02/07/2013, rendono possibile gestire le seguenti tipologie di "richiesta ravvedimento operoso":

- ordinario, (applicabile alle dichiarazioni Docfa per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di fine lavori);
- rendita presunta, (applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alla regolarizzazione di unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta – D.L. n.16/2012);
- Dichiarazioni di ruralità, (applicabile alle dichiarazioni Docfa relative ai fabbricati rurali già censiti in catasto terreni – D.L. n.201/2011);

- Sisma maggio 2012, (applicabile alle dichiarazioni Docfa relative ai fabbricati per i quali i termini di scadenza dell'accatastamento sono stati sospesi – D.M.E.F. 21/12/2012);
- Altro, (relativo a casistiche non comprese nei precedenti punti).

Considerata la rilevanza delle informazioni contenute nella procedura in argomento, è necessario prestare la massima attenzione ai seguenti dati, forniti dal professionista e controllati dall'Ufficio:

- tipologia del ravvedimento operoso;
- data di riferimento (di fine lavori o di scadenza termini);
- n° u.i.u. sanzionabili e n° u.i.u. dichiarate o derivate.

Pertanto, si raccomanda ai professionisti interessati l'attenta lettura dell'allegato che codesti Ordini e Collegi professionali vorranno diffondere tra i propri iscritti.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
(Placido MIGLIARDO)

